

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Decisione n. 7/2025

R.G. TF n. 7/2025

R.G. PF n. 5/2025

IL TRIBUNALE FEDERALE

nella seguente composizione:

Avv. Mattia Praloran – Presidente

Avv. Claudia Vespa – Componente

Avv. Roberto Razzini – Componente estensore

All'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha assunto la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- signor Patrick PARTESOTTI (tess. n. 639483 – Cod. Soc. 1001044)

deferito con atto del 24 ottobre 2025 dalla Procura Federale FIPE

“per la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali, all'art.10 co. 1 dello Statuto nonché dell'art.1 co.1, art. 8 co. 3 del Regolamento di Giustizia, nonché la disposizione di cui al Programma dell'Attività Agonistica Federale 2025, relativa alle quote per le iscrizioni alla gare regionali di qualificazione per tutti gli Atleti Agonisti di tutte le classi d'età, per aver richiesto agli esercenti la responsabilità genitoriale la somma di €20,00 per la partecipazione del minore [REDACTED] alla gara del 1° Turno Open di Qualificazione Regionale della regione Umbria nell'anno 2025, in assenza di motivazione oggettiva”

CONCLUSIONI DELLE PARTI

In esito all'odierna udienza le parti hanno concluso come segue:

Il Procuratore Federale chiede l'accoglimento del deferimento e l'applicazione della sanzione della squalifica pari a 30 giorni.

Il deferito, personalmente, contesta il deferimento

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 5 giugno 2025, perveniva al CR Umbria una segnalazione relativa ad un possibile illecito disciplinare commesso dal signor Partesotti, presidente della ASD Pro Box (Cod. Soc. 1001044) di Città di Castello (PG), avendo questi chiesto di corrispondere € 20,00 per l'iscrizione a una gara FIPE di strappo e slancio, in luogo dell'importo da regolamento pari a € 10,00.

Tale segnalazione veniva quindi inoltrata all'Ufficio della Procura Federale, che disponeva pertanto l'apertura del relativo fascicolo.

Nel corso delle indagini svolte dal Procuratore veniva acquisita, oltre alla predetta segnalazione anonima, la dichiarazione della signora [REDACTED], esercente la potestà genitoriale sul

minore [REDACTED], tesserato come Atleta Agonista presso la società sportiva Pro Box A.S.D., relativamente alla iscrizione del minore stesso alle gare 1° Turno Open di Qualificazione Regionale e al 3° Turno Open di Qualificazione Regionale di Pesistica Olimpica, organizzate nell'ambito dell'attività agonistica ufficiale della Federazione. Ivi veniva dichiarato che *“Io ho effettuato due pagamenti Presso la palestra che ha pensato a saldare i vari oneri”*, e circa l'importo, si precisava che *“Ho pagato 20 E 20 Non ho ricevute”*.

Sulla scorta di tali elementi, veniva comunicato al signor Partesotti, in data 23 settembre 2025, l'atto di conclusione indagini e contestuale comunicazione di intendimento di deferimento, contestando il duplice illecito di aver chiesto ed ottenuto due pagamenti per importi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Nel termine di Regolamento, l'incolpato ha trasmesso personalmente una nota al Procuratore, a mezzo della quale ha inviato la schermata del sistema informatico federale Leonardo relativa all'iscrizione dell'atleta [REDACTED] alla gara 3° Turno Open di Qualificazione Regionale di Pesistica Olimpica del 18 maggio 2025, con la specifica dell'importo pari a € 20,00. Sulla scorta di tale documento, il signor Partesotti ha imputato l'eventuale errore al sistema medesimo, che avrebbe generato un bollettino di pagamento di importo errato.

Tenuto conto della normativa federale e della nota predetta, il Procuratore Federale ha quindi notificato il 24 ottobre 2025 al signor Partesotti atto di intendimento di deferimento e rinvio a giudizio per l'incolpazione sopra riportata, con contestuale richiesta al Presidente del Tribunale di fissazione dell'udienza di discussione.

Con provvedimento del 24 ottobre 2025 il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione del procedimento per il giorno 27 novembre 2025 ore 14:30 in modalità da remoto, concedendo alle parti termine sino a tre giorni prima della data dell'udienza per depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e di produrre documenti.

Nessuna memoria perveniva nei termini di regolamento.

All'udienza erano presenti il Procuratore Federale Avv. Cristina Varano, nonché il signor Partesotti personalmente, senza l'assistenza del legale.

Verificata la costituzione e la presenza delle parti, il Tribunale dichiarava aperta la discussione del procedimento.

Il Procuratore Federale illustrava il proprio atto di deferimento, cui si richiamava, e insisteva quindi per il suo accoglimento e chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica pari a 30 giorni.

Il Sig. Partesotti contestava le accuse emergenti dall'atto di deferimento; ha poi mostrato e prodotto in udienza due matrici di ricevuta del pagamento di € 10,00 ed € 20,00, intestate alla signora [REDACTED], nonché il Cbill di € 10,00 della piattaforma federale Leonardo, relativa alla gara del 16 febbraio 2025 (1° Turno).

Esaurita la discussione e ritenuto il procedimento maturo per la decisione il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio e, successivamente dava lettura del dispositivo della decisione alle parti presenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento non può essere accolto per le ragioni che seguono.

In via preliminare, si deve considerare la posizione delle parti all'udienza odierna, nella quale l'incolpato, presente pur senza la necessaria difesa tecnica, ha prodotto documentazione volta a giustificare, in maniera obiettiva, gli addebiti mossi nei suoi confronti. Il Procuratore Federale nulla ha opposto circa la tardività o rilevanza degli stessi.

Ritiene il Tribunale che la tale produzione, per quanto irrituale, possa essere ritenuta ammissibile, vista anche la mancata opposizione della Procura, non ravvisandosi in ogni caso ipotesi di lesione del contraddittorio sul tema.

Tali documenti, poi, risultano a questo Tribunale essere dirimenti nella valutazione dell'incolpazione.

È bene infatti ricordare che l'atto di intendimento conteneva la contestazione di due differenti illeciti, che sarebbero stati compiuti in occasione di due differenti gare (1° turno e 3° turno di qualificazione), ove sarebbe stato chiesto e ottenuto il pagamento di una somma maggiore, pari ad € 20,00, rispetto a quella prevista dal Programma dell'Attività Agonistica Federale 2025 (PAAF25), di € 10,00. Con nota del 23 settembre 2025 il signor Partesotti inviava lo *screenshot* del sistema federale per l'iscrizione alla seconda gara, da cui emergeva l'importo dovuto e pagato di € 20,00, nulla dicendo invece circa la prima gara.

A fronte di ciò, la Procura ha riformulato il capo di incolpazione come poi notificato, limitando gli addebiti solo all'importo incassato per la prima gara (1° Turno).

La ricostruzione della Procura appare corretta alla luce della normativa federale poc'anzi richiamata. Il PAAF25 prevede infatti un termine di 21 giorni per l'iscrizione alle gare, al costo di € 10,00, e un secondo termine, successivo di tre giorni, *“per consentire a chi avesse avuto qualunque tipo di problema una seconda chance di iscrizione”*, al costo maggiorato di € 20.00.

La creazione di un Cbill da € 20,00 per la gara del 3° turno non è dunque di un errore del sistema, come invece ritenuto dal signor Partesotti, che forse ignorava tale esatta disciplina. Tale aspetto non è però sfuggito alla Procura, che ha invero, come sopra detto, preso atto delle giustificazioni oggettive addotte e limitato, di conseguenza, l'incolpazione alla condotta per la prima gara, proprio perché nulla è stato argomentato o replicato dal signor Partesotti su tale specifica circostanza.

Come anticipato, la documentazione offerta in sede d'udienza appare però idonea a destituire di fondamento anche il capo residuo.

Circa il pagamento per la gara del 1° turno di qualificazione del 16 febbraio risultano agli atti:

- una denuncia anonima, generica nell'individuazione della gara specifica oggetto di presunta maggiorazione di costo.
- Una comunicazione mail dell'esercente la potestà genitoriale del minore iscritto alla gara, che afferma di aver pagata € 20,00, senza avere però ricevute a corredo.
- La ricevuta di pagamento (prodotta in udienza) per l'importo di € 10,00.
- Lo *screenshot* del sistema federale del Cbill pagato (prodotto in udienza) per € 10,00.

Ritiene il Tribunale che tale quadro probatorio appaia non lineare, né sufficiente ed adeguato a ritenere la sussistenza dell'illecito disciplinare, non essendo integrato lo standard probatorio.

Si richiamano sul tema gli insegnamenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che è intervenuto più volte, stabilendo che *“è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016).

Valutati in tali termini, dunque, gli elementi probatori in atti risultano essere contraddittori e incerti, sì da non potersi ritenere raggiunto il confortevole convincimento sulla commissione dell'illecito.

La denuncia primigenia è del tutto generica poiché non individua esattamente nemmeno la gara di riferimento, oltre ad essere anonima. La dichiarazione dell'esercente la potestà genitoriale dell'atleta, poi, è contenuta in una mail ordinaria, che come tale non ne garantisce la paternità, ed è priva di controprova documentale, non essendovi ricevute che attestino il versamento di € 20,00. D'altro canto, gli elementi emersi solo in sede di udienza, di per sé soli, risultano confermare la correttezza della condotta del signor Partesotti, poiché confermano l'incasso e il versamento dell'importo di € 10,00, conformemente alla normativa federale.

Deve pertanto concludersi per l'insussistenza della violazione disciplinare in capo al signor Partesotti, con la sua conseguente assoluzione.

PQM

Il Tribunale Federale, visto l'art. 9 Regolamento Federale di Giustizia Sportiva

ASSOLVE

il signor Patrick PARTESOTTI (tess. n. 639483), nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore della Pro Box ASD di Città di Castello (Cod. Soc. 1001044), perché risulta insufficiente la prova che l'illecito sussiste.

Depositato in Roma il 02/12/2025

Avv. Mattia Praloran – Presidente

Avv. Claudia Vespa – Componente

Avv. Roberto Razzini – Componente estensore